



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

Ministero della cultura
VIVE – Vittoriano e Palazzo Venezia
pec: vi-ve@pec.cultura.gov.it

E p.c.

Ministero dell'economia e delle finanze
Ragioneria territoriale dello Stato di Roma pec:
rts-rm.rgs@pec.mef.gov.it

OGGETTO: RILIEVO.

Decreto n. 80 del 3 aprile 2024- di approvazione del Contratto avente ad oggetto l'atto di concessione in uso precario e strumentale degli spazi del Vittoriano per sfilata a favore di Bulgari S.p.A., sede legale in Roma (RM), Via dei Condotti 11, con clausola di convenzione per l'utilizzo in regime di conto terzi del personale del Ministero della Cultura.

(Corte dei conti, prot. n. 2118 del 03.04.2024 – SILEA n.150766)

Codesta Amministrazione ha trasmesso, per il prescritto controllo preventivo di legittimità ex art. 3, comma 1, lett. g), legge n. 20 del 1994, il decreto meglio descritto in oggetto, recante approvazione del Contratto avente ad oggetto l'atto di concessione (ex artt. 106 segg. D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 s.m.i., Codice dei beni culturali) in uso precario e strumentale degli spazi del Vittoriano per sfilata a favore di Bulgari S.p.A., sede legale in Roma (RM), Via dei Condotti 11, con clausola di convenzione per l'utilizzo in regime di conto terzi del personale del Ministero della Cultura.

Giova rilevare che, a quanto risulta dal Contratto e dal Decreto di approvazione, la domanda di concessione - *peraltro qui non trasmessa* - è stata prodotta all' Amministrazione con nota

del 24 ottobre 2023, acquisita con prot. n. 1937.

In particolare, il Contratto prevede

- **all'art.2 (Oggetto della concessione)** che *“...il VIVE concede ai sensi degli art. 106 e ss. del Codice dei Beni Culturali ... gli spazi di cui all'art. 3 che segue al fine di permettere l'organizzazione di una sfilata, articolata in n. 3 giornate, preceduta da aperitivo, così come dettagliatamente descritto nel programma e cronoprogramma di cui all'Allegato 2 (di seguito la “Sfilata”).”*;
- **all'art.3 (Descrizione degli spazi concessi in uso)** che *“1. Gli spazi oggetto della concessione sono: a. Spazio n. 1 – Spazio tra la Terrazza del Milite Ignoto e la Porta dei Musei (315 mq); b. Spazio n. 2 – Porzione della Terrazza Italia, lato Ara Coeli (910 mq); c. Spazio n. 3 – Piazzale del Bollettino (1.960 mq); d. Spazio n. 4 – Porzione dell'Ala Fori Imperiali (300 mq); e. Spazio n. 5 – Ambiente di servizio compreso tra l'ingresso del Museo Centrale del Risorgimento e l'Ala Fori Imperiali (14 mq). 2. Resta inteso che sarà consentito inoltre l'utilizzo dei servizi igienici siti al piano terra, nonché al quarto piano del Vittoriano, oltre all'utilizzo dell'ascensore interno.”*;
- **all'art. 4 (Durata)** che *“1. La concessione avrà validità dal 20 al 22 maggio 2024 (sfilata), oltre alle giornate di allestimento a partire dal 15 maggio 2024 e di disallestimento fino al 24 maggio 2024. 2. In particolare, il cronoprogramma prevede quanto segue: SFILATA ... omissis ... ALLESTIMENTO / DISALLESTIMENTO ... omissis ... 3. Resta inteso che, durante l'orario di apertura al pubblico del Vittoriano, il Concessionario dovrà garantire, la fruibilità degli spazi oggetto di concessione (ad esclusione dallo Spazio n. 4 – Porzione dell'Ala Fori Imperiali e dello Spazio n. 5 – Ambiente di servizio compreso tra l'ingresso del Museo Centrale del Risorgimento e l'Ala Fori Imperiali, attualmente chiuse al pubblico) e che nessun logo dovrà essere esibito”.*

E' stata qui trasmessa, altresì, la dichiarazione ex art. 108, comma 1, D.Lgs. n. 42/2004 ostensiva delle modalità di calcolo del canone concessorio, determinato in €. 594.000.

* * *

Al fine di completare il procedimento di controllo del provvedimento in oggetto, si invita l'Amministrazione a fornire chiarimenti e integrazioni documentali in merito agli

1. PROCEDURA DI GARA E PROCEDIMENTO DI CONTRATTO.

In primo luogo, va ricordato: (1) che i contratti dello Stato *“non sono obbligatori per l'amministrazione, finché non sono approvati...e non sono eseguibili che dopo l'approvazione.”* (art.19 R.D. n.2440/1923) e che *“Allorchè i contratti sono stati approvati e, ove prescritto, registrati alla Corte dei conti, l'amministrazione provvede alla loro esecuzione.”* (art.117 R.D. n.827/1924); (2) che sono soggetti al controllo preventivo di

legittimità della Corte dei conti, ex art. 3, comma 1, lett. g), legge n. 20 del 1994, i “*decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato ...: attivi, di qualunque importo...*”; (3) che gli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti acquisiscono efficacia con la ammissione al visto e conseguente registrazione ovvero, ex art. 27 legge n. 40 del 2000, decorso l’unico ed indifferenziato termine di sessanta giorni dalla loro ricezione (v. Sez. centr. contr. n. 19/2001), fatta salva la sospensione di tale termine, per non oltre trenta giorni, tra le eventuali richieste istruttorie e le risposte dell’Amministrazione.

In proposito, va poi rilevato che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenziale di controllo di questa Corte dei conti:

- a. *“il controllo preventivo deve necessariamente aver luogo prima che l’atto venga posto in esecuzione”* (Sez. centr. contr. n. 16/2010; Sez. contr. Campania, n. 225/2021; Sez. contr. Lazio n. 42/2021, n. 10, 11 e 12/2020);
- b. sono nulle eventuali clausole che prevedano una esecuzione anticipata prima della conclusione del procedimento di controllo (Sez. centr. contr. n. 14/2010) ed è altresì illegittima la *“clausola contrattuale ... che, rispetto ad un contratto, da assoggettare a controllo di questa Corte, datato 30 Ottobre 2019, preveda l’ultimazione delle prestazioni entro il termine del 20 novembre 2019, così obliterando la tempistica del procedimento di controllo preventivo di legittimità per la quale l’art. 27 della legge n. 340/2000 prescrive l’ultimazione in un termine di sessanta giorni. ... il richiamato, dirimente profilo di illegittimità del contratto è tale da trasmettersi al decreto che lo approva e l’atto non può essere ammesso a visto...”* (Sez. reg. contr. Lazio, n. 10/2020);
- c. l’atto soggetto al controllo della Corte non può essere posto in esecuzione prima che si concluda il procedimento di controllo, posto che (essendo il visto a rendere efficace il provvedimento, che sino alla sua apposizione non è in grado di esplicare i propri effetti) esso manca del requisito dell’efficacia, sicché coloro che gli dessero esecuzione prima dell’apposizione del visto e della conseguente registrazione *“assumono personalmente ogni responsabilità inerente e conseguente alla eventuale mancata registrazione.”* (Sez. centr. contr. n. 10/2009; in termini Sez. contr. Toscana, n.110/2023; Sez. contr. Campania, n.225/2021; Sez. contr. Abruzzo n.53/2016).

Nel caso di specie, l’atto *de quo*, adottato il 03.04.2024 e in pari data trasmesso per il controllo a questa Sezione, approva un contratto la cui esecuzione è prevista con decorrenza 15.05.2024 e termine 24.05.2024. In particolare, il già citato art.4 (Durata) del Contratto stabilisce che *“1. La concessione avrà validità dal 20 al 22 maggio 2024 (sfilata), oltre alle giornate di allestimento a partire dal 15 maggio 2024 e di disallestimento fino al 24 maggio 2024.”*.

Siffatte tempistiche appaiono confliggenti con quella del procedimento di controllo, come innanzi indicata, e con la richiamata necessità che esso debba potersi dispiegare, nei peraltro

ristretti termini previsti, prima che l'atto sia posto in esecuzione, con la conseguente invalidità degli atti che - per la loro eventuale esplicita disposizione in tal senso e/o per il loro risultato effettuale – prevedano o comportino la esecuzione prima della conclusione del procedimento di controllo. E ciò a fortiori per la considerazione che la domanda di concessione fosse stata prodotta con largo anticipo (nota 24 ottobre 2023, acquisita con prot. n. 1937).

* * *

2. LEGITTIMITÀ DEL CONTRATTO E/O DEL DECRETO APPROVATIVO, IN RELAZIONE ALL'OGGETTO E/O ALLA CAUSA DEL CONTRATTO, CON RIFERIMENTO A CARATTERISTICHE E DESTINAZIONE DEL BENE SU CUI INSISTONO GLI SPAZI OGGETTO DI CONCESSIONE E AL LORO PREVISTO UTILIZZO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO.

2.1. E' sottoposto al controllo preventivo do legittimità di questa Corte il Decreto che approva il Contratto come meglio descritti in epigrafe. La verifica di legittimità rimessa a questa Corte investe entrambi gli atti, giacchè il decreto di approvazione del contratto può essere illegittimo o per vizi suoi propri o per illegittimità derivata dalla invalidità del contratto approva (e che ad esso conseguentemente si comunica), allorchè il contratto sia invalido, e in particolare affetto da nullità ex art. 1418 c.c.

2.2. Il Decreto oggetto del controllo di questa Sezione - richiamata la richiesta 24.10.2024 di Bulgari S.p.A. di concessione degli spazi per l'organizzazione di una sfilata nonché il programma e il cronoprogramma della stessa – si limita ad affermare che *“le finalità per le quali viene richiesto l'uso degli spazi del Vittoriano sono compatibili con gli obiettivi dell'Istituto Vittoriano e Palazzo Venezia, tra cui il miglioramento della fruizione del patrimonio culturale sul territorio nazionale ed internazionale”* e che *“il progetto presentato non crea pregiudizio alla tutela e al decoro dei siti dell'Istituto Vittoriano e Palazzo Venezia”*.

2.3. Ex art.106, comma 1, D.Lgs. n.42/2004 (Codice dei beni culturali) *“lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l'uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalità compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti”*.

Va rilevato che l'art. 9 della Costituzione dispone che la Repubblica *“tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.”*. E l'art.1 del D.Lgs. n.42/2004 stabilisce che *“In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale...”* precisando che *“La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale...”*.

In proposito, la Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito che la destinazione culturale del bene attiene, oltre che alla conservazione della sua integrità materiale e dei suoi

caratteri storici o artistici, anche alla conservazione del “*valore immateriale nello stesso incorporato*”, a tutela di beni che sono “*espressioni di identità culturale collettiva*”, di cui deve essere assicurata oltre alla conservazione sotto il profilo materiale anche la possibilità che “*perduri nel tempo la condivisione e la trasmissione della manifestazione culturale immateriale di cui la cosa contribuisce a costituire testimonianza*” concorrendo “*a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio*” (**Cons. Stato, ad. Pl., n. 5/2023**).

2.4. Il complesso Monumentale del Vittoriano, così denominato da Vittorio Emanuele II, primo re d'Italia, costituisce “*simbolo dell'eredità di valori che le generazioni del Risorgimento ci hanno affidato. Le fondamenta di questi valori sono qui incise nel marmo: l'unità della Patria, la libertà dei cittadini.*” (Intervento del Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, al Complesso Monumentale del Vittoriano 16.09.2003¹). Infatti, questi due fondamentali valori che il complesso simboleggia – i *valori immateriali nello stesso incorporato*, secondo la terminologia del Consiglio di Stato (v. *supra*) – sono individuati dalle due iscrizioni marmoree sui Propilei: “*patriae unitati*” e “*civium libertati*”.

Il complesso contiene, altresì, le fontane dei due Mari, sei gruppi allegorici dei valori civili del popolo italiano, le statue delle sedici Regioni italiane di fine Ottocento, e quelle delle quattordici città nobili, già capitali o Repubbliche marinare, e, davanti al Sommoportico, la Terrazza delle città redente (riunite all'Italia dopo la prima guerra mondiale Trattati di pace) coi relativi sei altari, meglio nota come *Piazzale del Bollettino* perché “*ospita due memorie fondanti dell'identità italiana, entrambe legate alla Prima guerra mondiale, l'iscrizione con il cosiddetto Bollettino della Vittoria [del Gen.le Diaz] e il blocco di roccia del Monte Grappa*”² simbolo di tutti i luoghi ove i soldati italiani hanno combattuto.

Al centro del complesso (anche idealmente, tant'è che esso è così definito per sineddoche) è l' *Altare della Patria*, che dal 04.11.1921 custodisce, ex legge n.1075/1921, la salma del Milite Ignoto (insignito di Medaglia d'oro al valor militare³, nonché di onorificenze straniere), perennemente vigilata da guardia d'onore armata delle varie FF.AA., simbolo dei caduti italiani nella Prima guerra e in generale in tutte le guerre e dell'identità nazionale.

All'interno del complesso si trovano, inoltre, il Museo centrale del Risorgimento (amministrato dall'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, ente pubblico vigilato dal MiC) e il Sacrario delle Bandiere (museo militare che custodisce le bandiere di guerra dei reparti disciolti, delle unità navali radiate e le bandiere degli Istituti militari e delle unità appartenenti ai corpi armati dello Stato) dal cui interno si accede alla cripta del Milite Ignoto.

¹ V. in www.quirinale.it

² [Piazzale del Bollettino | Vittoriano \(cultura.gov.it\)](http://Piazzale%20del%20Bollettino%20-%20Vittoriano%20(cultura.gov.it))

³ V. in www.quirinale.it

2.5. L'alto valore simbolico, per la Repubblica e la collettività nazionale (ciò che il Supremo G.A., nell'arresto citato, definisce "*valore immateriale nello stesso incorporato*", "*identità culturale collettiva*" che si esprime nel bene concorrendo a preservare "*la memoria della comunità nazionale*") del complesso *de quo* emerge, a tacer d'altro, dalla circostanza che in esso, non per nulla denominato *Altare*, hanno luogo le fondamentali celebrazioni nazionali - la Festa della Repubblica (2 giugno), l'Anniversario della liberazione (25 aprile) e la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate (4 novembre) - allorché il Presidente della Repubblica, "*Capo dello Stato e rappresenta[nte] l'unità nazionale*" (art.87 Cost.), con le massime cariche dello Stato, depone una corona d'alloro sulla tomba del Milite Ignoto, al quale rendono omaggio anche i capi di Stato esteri in visita ufficiale in Italia.

Come detto, la Tomba del Milite Ignoto simboleggia i caduti italiani nella Prima guerra mondiale e in generale in tutte le guerre e la stessa identità nazionale. Il legislatore, in diretta connessione con la previsione secondo cui la Repubblica "*tutela ...il patrimonio storico ... della Nazione.*" (art.9 Cost.), ha, con la legge 7 marzo 2001, n. 78, formalmente attribuito valore di principio generale al riconoscimento del valore storico e culturale per la Nazione dell'esperienza della Prima guerra mondiale, stabilendo, in particolare, che la Repubblica: "*riconosce il valore storico e culturale delle vestigia della Prima guerra mondiale.*"; che essa "*promuove, particolarmente nella ricorrenza del 4 novembre, la riflessione storica sulla Prima guerra mondiale e sul suo significato per il raggiungimento dell'unità nazionale.*"; che "*Gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche delle cose di cui al comma 2 sono vietati. ...*"; che "*E' istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della Prima guerra mondiale. ...*" (artt. 1 e 4). Ma, ancor prima, il valore del luogo come simbolo dei caduti italiani nella Prima guerra mondiale e in generale in tutte le guerre e della stessa identità nazionale esprime valori che rinvergono una precisa copertura costituzionale nella previsione per cui "*La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.*" (dell'art.52 Cost.).

Tale alto valore simbolico per la Repubblica e la collettività nazionale accomuna senz'altro il Vittoriano ai simboli della Repubblica - simboli tutelati dall'ordinamento nel grado massimo, dato che la necessità del suo rispetto è presidiato dalla legge penale (v. artt. 290, 291, 292 cod. pen.) - tant'è che sul sito della Presidenza della Repubblica, alla pagina "I Simboli della Repubblica", campeggia (oltre a Tricolore, Inno, Emblema e Stendardo) l'Altare della Patria⁴.

2.6. Inoltre, il Vittoriano, ospitando, sull'Altare della Patria, le spoglie del Milite Ignoto, costituisce ex art. 265 D.Lgs. n.66/2010 (Codice ordinamento militare) un sacrario di guerra (la cui custodia, manutenzione e conservazione sono rimesse all' "*Ufficio per la tutela della*

⁴ [I Simboli della Repubblica \(quirinale.it\)](http://www.quirinale.it)

cultura e della memoria della difesa” istituito presso il Ministero della Difesa: v. artt.266 ss. D.Lgs. n.66 cit.), per il quale “*vanno osservate le disposizioni relative ai cimiteri comuni stabilite dalla legge sanitaria e dal regolamento di polizia mortuaria.*” (art.274 D.Lgs. n.66 cit.).

Il luogo ha dunque oggettive e formali carattere di sacralità e per la presenza della salma del milite ignoto soggiace - anche a volere considerare quella del Milite ignoto una pura e semplice sepoltura - all’obbligo del rispetto della *pietas* dei defunti, “*quel diffuso sentimento, individuale e collettivo, che si manifesta nel rispetto, religioso ma non solo, tributato ai defunti ed alle cose destinate al loro culto nei cimiteri e nei luoghi di sepoltura.*” (Cass., III pen., n.43093/2021), che costituisce espressione di un consolidato principio pregiudiziale di civiltà nonché un bene giuridico tutelato dall’ordinamento nel grado massimo possibile, dato che la necessità del suo rispetto è presidiato dalla legge penale (v. cod. pen. , Libro II, Titolo IV, Capo II: Dei delitti contro la pietà dei defunti), e che impone anzitutto la “*tutela del rispetto del luogo di sepoltura e delle cose mortuarie*” ancor prima della riverenza del defunto in sé e anche riguardo a condotte o “*anche semplici espressioni verbali che non ricadano sulla cosa in modo tale da produrne una modificazione esteriore visibile*” (Cass., n.43093 cit.).

2.7. Alla stregua delle considerazioni che precedono il decreto oggetto del controllo, approvante il contratto avente ad oggetto la concessione in uso a Bulgari SpA degli spazi sopraindicati del complesso del Vittoriano, per le previste attività (sfilata), appare sospetto di illegittimità in quanto, ex art.1418 c.c., il contratto e/o (ciò che ha il medesimo effetto: v. artt.1418 c.c.) la sua causa e/o il suo oggetto appaiono affetti da nullità per contrarietà a norme imperative (v. *supra*) e/o all’ordine pubblico e/o al buon costume.

2.8. Non sembra rilevare in senso contrario l’avviso espresso dall’Ufficio di Gabinetto del Ministero della Difesa con nota dell’08.05.2024 n.24247 in risposta alla nota 18.04.2024 n.1077 con cui codesta Direzione aveva ritenuto “*opportuno*” in “*spirito di collaborazione istituzionale*” informare, genericamente, il (Ufficio Cerimoniale del Gabinetto del Ministro e, p.c., l’Ufficio Cerimoniale e Relazioni esterne del 5° Reparto AA.GG. dello S.M. del) Ministero della Difesa “*di aver provveduto a sottoscrivere una concessione in uso di alcuni spazi del Vittoriano alla Bulgari S.p.A. in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 106 e ss. del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ... [che] ... avrà luogo nelle date del 20, 21 e 22 maggio 2024 fuori dall’orario di apertura al pubblico...*”. Trattasi, infatti, di avviso che - in disparte la sua ignota base giuridica - proviene da un ufficio (il Gabinetto) costituente uno degli “*uffici di diretta collaborazione*” di cui si avvale il Ministro “*per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 ... [i.e. le funzioni di indirizzo politico-amministrativo ex art. 4, comma 1, e che ha] ... esclusive competenze di supporto e di raccordo con l’amministrazione*” (art.14, comma 2, D.Lgs. n.165/2001), e che è perciò privo di qualunque competenza di amministrazione attiva e/o consultiva; e che, peraltro, essendo stato espresso e acquisito quando il procedimento era già

chiuso e l'atto oggi sottoposto a controllo era già stato adottato, non avrebbe comunque potuto spiegare alcun effetto giacché la giurisprudenza (e la dottrina) circa la *“sopravvenienza di un atto endoprocedimentale prima carente, ne esclude l'ammissibilità proprio in relazione alla funzione consultiva, in quanto il parere deve necessariamente precedere la pronuncia dell'amministrazione decidente: tanto sia perché quel giudizio è strumentale alla ponderazione degli interessi coinvolti e quindi alla determinazione stessa della decisione, sia perché l'organo consultivo deve rendere il parere senza essere influenzato dal provvedimento già adottato (tra le altre, sentenze del Consiglio di Stato, sezione quinta, 27 novembre 2015, n.5386; sezione quarta, 12 giugno 1998, n.941; sezione sesta, 6 giugno 2011, n. 3354).” (Corte cost., 27.07.2023 n.164).*

Pertanto, ferme tali considerazioni, la nota *de qua*, lungi dall'inficiare le perplessità di questa Corte circa la (in)validità del contratto (e, conseguentemente, del decreto di approvazione), pare piuttosto atta a corroborarle, visto che, mentre si limita a considerare le sole (non meglio specificate) “aree in uso a questo Dicastero”, dà comunque atto della “sacralità del luogo” e implicitamente riconosce la necessità di tutelarla mediante la (di fatto impossibile) associazione visiva tra il luogo e l'evento che il concessionario si propone di svolgervi.

* * *

3. CONGRUITÀ DEL CANONE CONCESSIONARIO.

Nella *“Dichiarazione ex art. 108, comma 1, del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.”* si riferisce che il canone è stato determinato in € 594.000,00, tenendo conto dei parametri recati dal D.M. n. 187 del 2 maggio 2023, in particolare dalle Tabelle 8, 9 e 10 bis, della Sezione B. 2 dell'Allegato.

L'esame delle determinazioni assunte rileva che l'Amministrazione ha utilizzato detti coefficienti come base di calcolo soltanto per i tre giorni della sfilata anziché per l'intera durata contrattuale dell'uso degli spazi (pari a 10 giorni) applicando per i restanti sette giorni, un importo forfettario più basso.

Si osserva che la scelta arbitraria di tale dato precluderebbe, altresì, l'applicazione dello sconto del 30% per il quale, la lettera c) della Sezione C delle Linee Guida prevede soltanto “periodi superiori ai 5 giorni”.

Infine, si osserva che l'Amministrazione ha applicato il coefficiente della classe di pregio “media, agli Spazi n. 4 e 5, invece del coefficiente più alto della classe di pregio “eccezionale” indicata per gli altri spazi (1, 2 e 3) dello stesso Plesso.

Alla luce dei rilievi suesposti si chiedono esaustivi chiarimenti sul canone determinato.

Si chiedono, pertanto, si chiedono i documentati chiarimenti da inoltrare entro 20 giorni dal ricevimento del rilievo decorso il termine - salvo eventuale richiesta di ritiro del provvedimento, si procederà allo stato degli atti.

* * *

L'art. 27 della l. n. 340/2000 impone l'inoltro di quanto richiesto entro 30 giorni dal ricevimento del rilievo; decorso il termine - salvo eventuale richiesta di ritiro del provvedimento - si procederà allo stato degli atti.

Si rammenta che nel caso di ritiro del provvedimento in esame è necessaria una richiesta di restituzione dello stesso.

Il Magistrato Istruttore
Giulia Ruperto
Firmato digitalmente

Visto
Il Consigliere Delegato
Nicola Bontempo
Firmato digitalmente